Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 253 del 29 ottobre 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 29 ottobre 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 181

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali relativi alla razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/354/95 del 31 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Alessandria è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla CA.R.AL. Tributi S.p.a., la cui denominazione sociale è stata successivamente mutata nell'attuale CA.R.AL.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Alessandria, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quale la CA.R.AL.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Alessandria, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Serravalle Scrivia, Castellazzo Bormida, Felizzano, Cassine e Pontestura;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i predetti sportelli distano da un minimo di 7 ad un massimo di 17 chilometri dai più vicini comuni «centri zona» della provincia — ove rimarrebbero operativi i rimanenti sportelli dell'ambito — i quali appaiono facilmente raggiungibili dai contribuenti interessati, e che, oltre ad essere sede degli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, rappresentano i naturali centri di attrazione, per numero di abitanti, dimensioni e strutture, per i comuni limitrofi;

2) gli stessi sportelli effettuano, ad eccezione di quello di Serravalle Scrivia, orario di apertura al pubblico a giorni ridotti, e che tutti e cinque effettuano esclusivamente operazioni di cassa, mentre l'attività coattiva e di contenzioso è gestita dagli sportelli ubicati nelle città ove ha sede l'ufficio imposte competente;

3) la ridotta operatività degli sportelli in questione è testimoniata anche dal fatto che per ciascuna struttura è adibita una sola unità lavorativa;

4) nei cinque comuni interessati dalla soppressione sono comunque presenti uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dalle amministrazioni locali, appositamente interessate, dei citati comuni di Serravalle Scrivia, Castellazzo Bormida, Felizzano, Cassine e Pontestura;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che

devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Felizzano, Pontestura e Serravalle Scrivia.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 7 unità, dislocate nei comuni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Alessandria, nonché della direzione regionale delle entrate per il Piemonte, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9336

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6060/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Ancona è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Ancona Tributi S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Ancona, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 27 settembre 1996, con la quale la società Ancona Tributi S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Ancona, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i predetti sportelli distano da un minimo di 5 ad un massimo di 20 chilometri dai più vicini comuni della provincia — ove rimarrebbero operativi i rimanenti sportelli dell'ambito — che rappresentano i naturali centri di raccolta ed attrazione socio-economica delle aree geografiche interessate;

2) gli stessi sportelli effettuano, ad eccezione di quello di Castelfidardo — che comunque dista appena 5 chilometri dallo sportello di Osimo — orario di apertura al pubblico a giorni ridotti;

3) nei quattro comuni interessati dalla soppressione sono comunque presenti uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dalle amministrazioni locali, appositamente interessate, dei citati comuni di Castelfidardo, Chiavaralle, Corinaldo e Loreto;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 6 unità, dislocate nei comuni di Ancona, Falconara, Osimo, Jesi, Fabriano e Senigallia.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Ancona, nonché della direzione regionale delle entrate per le Marche, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9337

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. 1/2/356/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Avellino è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla G.E.I. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Avellino, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 6 agosto 1996, con la quale la società G.E.I. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Avellino, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Lauro, Serino, Lioni, Montemiletto, S. Martino Valle Caudina, nonché la soppressione dello sportello dal comune di Monteforte Irpino e conseguente trasferimento di sede nel comune di Baiano;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Monteforte Irpino può essere soppresso in favore di un nuovo sportello a Baiano — equidistante rispetto agli altri comuni da servire — che, nel quadro della riorganizzazione delle competenze territoriali conseguente alla razionalizzazione proposta, risulterebbe geograficamente in modo omogeneo, servirebbe un numero congruo di abitanti, e sarabbe facilmente accessibile dai contribuenti delle zone interessate;

2) lo sportello di Lauro serve una popolazione di soli 14.961 abitanti, ed emette solo il 2% circa delle quietanze dell'intera concessione, la maggior parte dei comuni serviti risultano più vicini al comune di Baiano, al cui nuovo sportello potrebbero essere aggregati;

3) lo sportello di Serino dista solo 7 chilometri da Avellino ed anche i comuni serviti dallo stesso insistono su un territorio notevolmente integrato con quello del capoluogo, al cui sportello si propone siano aggregati;

4) lo sportello di Lioni è confinante con lo sportello di S. Angelo dei Lombardi, che viene preferito al primo in quanto pur servendo un popolazione minore è sede di uffici finanziari e del tribunale;

5) lo sportello di Montemiletto serve comuni che gravitano logisticamente e geograficamente sul territorio del comune capoluogo con scarsissima operatività dello sportello stesso alla luce del rapporto tra quietanze emesse (2,9% sul totale dell'ambito) e numero di abitanti serviti (8,2% sul totale);

6) anche lo sportello di S. Martino Valle Caudina serve comuni che appare più razionale aggregare allo sportello di Avellino, anche perché il rapporto tra quietanze emesse e numero di abitanti ne testimonia la scarsissima operatività;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, pervenuti da parte dei comuni di Lioni e di Lauro;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto anche conto della relativa vicinanza dei rimanenti sportelli dell'ambito, nonché della possibilità per i contribuenti interessati dell'utilizzo di sportelli bancari e postali per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Lauro, Lioni, Monteforte Irpino, Montemiletto, S. Martino Valle Caudina e Serino, ed è istituito un nuovo sportello nel comune di Baiano.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 6 unità, dislocate nei comuni di Avellino, Ariano Irpino, Baiano, Calitri, Grottaminarda e Sant'Angelo dei Lombardi.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Avellino, nonché della direzione regionale delle entrate per la Campania, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9338

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6110/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Brescia è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cariplo-Esa.tri. Esazione Tributi S.p.a., denominazione successivamente mutata nell'attuale Esatri Esazione Tributi S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Brescia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Viste le note del 31 luglio e 2 ottobre 1996, con la quale la Esatri S.p.a., in risposta alla richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Brescia, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Bagnolo Mella, Marcheno, Marone, Ospitaletto e Toscolano Maderno;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i predetti sportelli sono situati a distanza esigua dai più vicini comuni della provincia, ove rimarrebbero operativi i rimanenti sportelli dall'ambito, con conseguente disagio contenuto per i contribuenti delle zone interessati dalla soppressione;

2) i suddetti sportelli effettuano orario di apertura bisettimanale e, ad eccezione dello sportello di Ospitaletto, hanno ridotti volumi operativi, alla luce del rapporto tra quietanze emesse e numero di abitanti serviti;

3) la soppressione degli sportelli risponde a criteri di economicità di gestione e le aggregazioni dei comuni agli sportelli operativi residui tiene conto dell'omogeneità geografica e socio-economica delle realtà interessate;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Bagnolo Mella, Bovegno, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Marone, Pisogne, Sale Marasino, Zone, Castegnato, Ospitaletto Bresciano, Passirano, Gargnano e Toscolano Maderno.

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bagnolo Mella, Marcheno, Marone, Ospitaletto e Toscolano Maderno.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 23 unità, dislocate nei comuni di Brescia. Breno. Chiari. Concesio. Darfo. Boario Terme, Desenzano del Garda, Edolo, Gardone Val Trompia, Gottolengo, Gussago, Iseo, Lonato, Lumezzane, Manerbio, Montichiari, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, Rezzato, Rovato, Salò, Travagliato, Verolanuova e Vestone.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Brescia, nonché della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9339

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/2335/95 del 28 febbraio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Caserta è stata affidata, a decorrere dal 1° febbraio 1995, al Banco di Napoli S.p.a., in qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Caserta, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 18 settembre 1996, con la quale il Banco di Napoli S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Caserta, ha

proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Alvignano, Carinola, Frignano, Lusciano, Pietramelara, San Nicola la Strada e Villa Literno;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto commissario governativo a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) la soppressione degli sportelli di Alvignano, Lusciano, Pietramelara e Villa Literno, già tutti sportelli ad apertura limitata, è collegata al fatto che gli sportelli suddetti servono ciascuno un solo piccolo comune, che può essere facilmente servito da uno dei residui sportelli dell'ambito, situati nelle immediate vicinanze;

2) la soppressione degli sportelli di San Nicola La Strada, a cui è aggregato il solo comune di San Marco Evangelista, di Frignano è proposta vista la scarsità di abitanti serviti e dalla vicinanza (2/4 Km) di altri sportelli siti in comuni limitrofi;

3) la soppressione degli sportelli di Carinola è motivata dal fatto che i comuni aggregati sono di popolazione modesta e facilmente servita dagli sportelli di Sessa Aurunca e Mondragone;

4) negli sportelli interessati dalla soppressione vengono emesse un numero assai modesto di quietanze;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Alvignano, Carinola, Frignano, Francolise, Villa Literno, Pietramelara;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale commissario governativo delegato alla riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal commissario governativo in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Alvignano, Carinola, Frignano, Lusciano, Pietramelara, San Nicola la Strada e Villa Literno.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 15 unità, dislocate nei comuni di Caserta, Aversa, Caiazzo, Calvi Risorta, Capua, Casagiove, Casal di Principe, Marcianise, Mondragone, Piedimonte Matese, Santa Maria Capua-Vetere, Sessa Aurunca, Succivo, Teano e Vairano Patenora.

Sarà cura del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Caserta, nonché della direzione regionale delle entrate per la Campania, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: Romano

98A9340

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Belluno.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1470/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Belluno è stata rinnovata, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. (ora Cariverona Banca S.p.a.);

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Belluno, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 22 luglio 1996, con la quale la Cariverona Banca S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Belluno, non ha ritenuto di dover proporre alcuna modifica alla situazione esistente;

Vista la successiva nota del 9 giugno 1998, con la quale il predetto concessionario ha ritenuto opportuno riconsiderare il proprio orientamento, proponendo la soppressione degli sportelli, ad apertura bisettimanale, di Longarone, Santo Stefano di Cadore e Cortina d'Ampezzo;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) gli sportelli predetti — ed i relativi comuni aggregati — distano pochi chilometri dai più vicini sportelli che rimarrebbero operativi nell'ambito;

2) il comprensorio attualmente gestito dagli sportelli sopracitati è servito da numerosi sportelli bancari e postali;

3) l'operatività degli sportelli in parola è estremamente ridotta;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Longarone, Santo Stefano di Cadore e Cortina d'Ampezzo;

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 4 unità, dislocate nei comuni di Belluno, Agordo, Feltre e Pieve di Cadore.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Belluno, nonché della direzione regionale delle entrate per il Veneto, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9341

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1580/95 del 28 febbraio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Foggia è stata conferita, a decorrere dal 1° marzo 1995, alla G.E.M.A. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Foggia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 29 luglio 1996, con la quale la G.E.M.A. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Foggia, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Pietramontecorvino, lo spostamento dello sportello di San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo e di quello di Sannicandro Garganico a Vico del Gargano, nonché la modifica delle aggregazioni dei comuni attualmente serviti dallo sportello di Vieste;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Pietramontecorvino serve attualmente un bacino di utenza di undici comuni mal collegati tra loro e con il comune sede di sportello, con conseguenti disagi dei contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari

2) il nuovo sportello di Lucera — città sede di uffici finanziari e del tribunale — potrebbe servire più agevolmente otto degli undici comuni attualmente serviti dallo sportello di Pietramontecorvino, mentre i rimanenti tre comuni potrebbero essere aggregati al più vicino sportello di Torremaggiore;

3) la soppressione dello sportello di San Marco in Lamis e la conseguente apertura di un nuovo sportello nel comune di San Giovanni Rotondo è giustificata da motivazioni di carattere socioeconomico, che inducono a ritenere preferibile tale ubicazione (maggiore popolazione, maggiore sviluppo industriale-alberghiero e produttivo, in particolare connesso all'afflusso dei pellegrini alla tomba di Padre Pio);

4) la soppressione dello sportello di Sannicandro Garganico e l'apertura di un nuovo sportello a Vico del Gargano appare la soluzione ottimale per razionalizzare il servizio reso ai contribuenti delle zone interessate attese le distanze relative tra le attuali sedi di sportello ed i comuni aggregati, che riflettono la precedente dimensione sub-provinciale dell'ambito;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il pronunciamento contrario alla soppressione del locale sportello espresso dal comune di Pietramontecorvino;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espressa dalla predetta amministrazione comunale, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa ritenuta oggettivamente antieconomica;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettiva-

mente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Pietramontecorvino, San Marco in Lamis e Sannicandro Garganico, e sono istituiti due nuovi sportelli nei comuni di San Giovanni Rotondo e Vico del Gargano.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 14 unità, dislocate nei comuni di Foggia, Apricena, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, S. Severo, Torre Maggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano e Vieste.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Foggia, nonché della direzione regionale delle entrate per la Puglia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9342

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/358/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Genova è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Orsi S.p.a., compagine sociale successivamente mutata nell'attuale San Paolo Riscossioni Genova S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Genova, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 16 agosto 1996, con la quale la San Paolo Riscossioni Genova S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Genova, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Lavagna, Ronco Scrivia e Serra Riccò, nonché l'apertura di un nuovo sportello a Busalla;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) la soppressione dello sportello di Ronco Scrivia e la contemporanea apertura di quello di Busella consentirebbe l'ubicazione dello sportello nel centro-zona di maggiore importanza per numero di abitanti e per attività socioeconomica, e potrebbe servire agevolmente i contribuenti dei comuni aggregati che risulterebbero compresi entro una distanza massima di 15 chilometri;

2) la soppressione dello sportello di Serra Riccò garantirebbe l'eliminazione di una disomogenea suddivisione delle competenze territoriali degli sportelli risa-

lente alla precedente dimensione sub-provinciale dell'ambito, ed il conseguente accorpamento dei comuni interessati allo sportello di Genova, facilmente raggiungibile;

3) la soppressione dello sportello di Lavagna risulta giustificata dalla adiacenza (1 Km) dello sportello di Chiavari;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Ronco Scrivia e Serra Riccò;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Lavagna, Ronco Scrivia e Serra Riccò, ed è istituito un nuovo sportello nel comune di Busalla.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 7 unità, dislocate nei comuni di Genova, Arenzano, Busalla, Chiavari, Rapallo, Recco e Sestri Levante.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Genova, nonché della direzione regionale delle entrate per la Liguria, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9343

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/359/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia de L'Aquila è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla GE.RI.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di L'Aquila, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 31 luglio 1996, con la quale la GE.RI.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia de L'Aquila, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Tornimparte;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che la soppressione dello sportello di Tornimparte è giustificata dalla ridotta distanza dallo sportello de L'Aquila (18 km) e dal fatto che i comuni aggregati al predetto sportello di Tornimparte gravitano per ubicazione geografica e per naturale attrazione socio-economica, sul capoluogo di provincia;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, per la facile raggiungibilità del più vicino punto di riscossione che rimarrebbe operativo, nonché per la possibilità di utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia de L'Aquila, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Tornimparte.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 7 unità, dislocate nei comuni di: L'Aquila, Avezzano, Castel di Sangro, Celano, Pratola Peligna, Sulmona e Tagliacozzo.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito de L'Aquila, nonché della direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9344

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6111/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del

1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Milano è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cariplo-Esa.tri. Esazione Tributi S.p.a., denominazione successivamente mutata nell'attuale Esatri Esazione Tributi S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Milano, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 31 luglio 1996, con la quale la Esatri S.p.a., in risposta alla richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Milano, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Biassono, Canegrate, Carate Brianza, Cassina de' Pecchi, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Corbetta, Muggiò, Pogliano Milanese, Senago, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda e Varedo;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i predetti sportelli sono situati a distanza esigua dai più vicini comuni della provincia, ove rimarrebbero operativi i rimanenti sportelli dell'ambito, con conseguente disagio contenuto per i contribuenti delle zone interessati dalla soppressione;

2) alcuni sportelli effettuano orario di apertura bisettimanale (Canegrate, Pogliano Milanese, Senago e Trezzo sull'Adda) e tutti gli sportelli di cui si propone la soppressione, fatta eccezione per Carate Brianza, Trezzano sul Naviglio e Varedo, hanno ridotti volumi operativi, alla luce del rapporto tra quietanze emesse e numero di abitanti serviti;

3) la soppressione degli sportelli risponde a criteri di economicità di gestione e prevede aggregazioni di realtà socioeconomiche e geografiche omogenee, fatta eccezione per gli sportelli di Cerro Maggiore e Corbetta;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contratti alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Canegrate, Carate Brianza, Verano Brianza, Bussero, Cassina de' Pecchi, Ceriano Laghetto, Cogliate, Solaro, Cerro Maggiore, Rescaldina, Corbetta, Muggiò, Pogliano Milanese, Senago, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Grezzago, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda e Nova Milanese;

Vista la nota del 2 ottobre 1996, con la quale la Esatri S.p.a., esaminati i pareri pervenuti dalle amministrazioni locali ha ritenuto di condividere le osservazioni formulate dai sindaci dei comuni di Carate Brianza e di Verano Brianza, contrari alla soppressione dello sportello di Carate Brianza;

Considerato che in effetti lo sportello di Carate Brianza evidenzia — tra gli sportelli in argomento — il più alto rapporto tra numero di quietanze emesse ed abitanti serviti, per cui appare opportuno il suo mantenimento;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalla restante maggioranza delle amministrazioni comunali interessate, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di: Biassono, Canegrate, Cassina de' Pecchi, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Corbetta, Muggiò, Pogliano Milanese, Senago, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda e Varedo.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 53 unità, dislocate nei comuni di Milano, Abbiategrasso, Agrate Brianza, Arcore, Arese, Arluno, Bareggio, Besana Brianza, Bollate, Bresso, Brugherio, Busto Garolfo, Carate Brianza, Cassano d'Adda, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cornaredo, Cornate d'Adda, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Gorgonzola, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Locate di Triulzi, Magenta, Meda, Melegnano, Melzo, Monza, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiaco, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Seregno, Sesto San Giovanni e Vimercate.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Milano, nonché della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9345

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1489/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Modena è stata rinnovata, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Gespro S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Modena, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 29 luglio 1996, con la quale la Gespro S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Modena, non ha ritenuto di dover proporre alcuna modifica alla situazione esistente;

Vista la successiva nota in data 20 gennaio 1998 con la quale la Gespro S.p.a. ha ritenuto opportuno riconsiderare il proprio orientamento, proponendo la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Nonantola, Soliera e Spilamberto;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) gli sportelli sopracitati — che effettuano apertura ridotta bisettimanale — non sono sede di ufficiale riscossione e che pertanto la riscossione coattiva è gestita da sportelli vicini di più ampie dimensioni;

2) la massiccia presenza sul territorio di sportelli postali e bancari ha drasticamente ridotto l'attività di riscossione spontanea degli sportelli in parola;

3) l'attuale competenza degli sportelli di Nonantola, Soliera e Spilamberto sarà trasferita rispettivamente ai vicini sportelli di Castelfranco Emilia, Carpi e Vignola;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Nonantola, Soliera e Spilamberto;

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 10 unità, dislocate nei comuni di: Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Sassuolo e Vignola.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Modena, nonché della direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9346

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6112/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Pavia è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cariplo-Esa.tri. Esazione Tributi S.p.a., denominazione successivamente mutata nell'attuale Esatri Esazione Tributi S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pavia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che appari-

vano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Viste le note del 31 luglio e 2 ottobre 1996, con le quali la Esatri S.p.a., in risposta alla richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Pavia, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Garlasco;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) il comune di Garlasco, ed i comuni attualmente serviti dal relativo sportello, sono situati a distanza esigua dallo sportello di Vigevano, cui potrebbero essere aggregati, con conseguente disagio contenuto per i contribuenti delle zone interessate dalla soppressione;

2) lo sportello di Garlasco effettua orario ridotto con apertura bisettimanale ed ha ridotti volumi operativi, alla luce del rapporto tra quietanze emesse e numero di abitanti serviti;

3) la soppressione dello sportello risponde a criteri di economicità di gestione e la conseguente aggregazione dei comuni proposta tiene conto dell'omogeneità geografica e socio-economica delle realtà interessate;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione dello sportello di Garlasco, espressi dai comuni di Borgo San Siro, Garlasco e Tronello;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa ritenuta oggettivamente antieconomica;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Garlasco.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 8 unità, dislocate nei comuni di: Pavia, Casteggio, Corteolona, Mede, Mortara, Stradella, Vigevano e Voghera.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Pavia, nonché della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9347

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/166/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Perugia è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla SO.RI.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Perugia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 12 agosto 1996, con la quale la SO.RI.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Perugia, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Bastia Umbra;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che il comune di Bastia Umbra dista appena 6 km, dal comune di Assisi, sede di sportello, e che i due predetti centri sono collocati in un territorio caratterizzato da omogeneità socio-economica;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che la SO.RI.T. S.p.a. ha acquisito il parere del sindaco del comune di Bastia Umbra, il quale ha dichiarato il proprio dissenso alla soppressione del locale sportello, pur non essendo contrario ad una eventuale ubicazione di un nuovo sportello in una frazione del comune di Assisi, più vicina al comune di Bastia Umbra;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espresse dalla predetta amministrazione comunale, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa ritenuta oggettivamente antieconomica;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la minima distanza del più vicino punto di riscossione che rimarrebbe operativo nell'ambito, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Bastia Umbra.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 12 unità, dislocate nei comuni di Perugia, Assisi, Castiglione del Lago, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Marsciano, Todi, Norcia, Spoleto e Umbertide.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Perugia, nonché della direzione regionale delle entrate per l'Umbria, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9348

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/364/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Piacenza è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Padana Riscossioni S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Piacenza, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 25 luglio 1996, con la quale la Padana Riscossioni S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Piacenza, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Carpaneto Piacentino;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Carpaneto Piacentino è attualmente, da un punto di vista operativo, «sportello satellite» da quello principale di Fiorenzuola d'Arda, maggiore centro della zona, con oltre 13.000 abitanti;

2) le previste aggregazioni dei comuni serviti dallo sportello di Carpaneto Piacentino agli sportelli di Fiorenzuola d'Arda e Podenzano non arrecherebbero eccessivi disagi ai contribuenti interessati, considerata l'agevole viabilità e la facilità di collegamento tra i predetti comuni;

3 la soluzione proposta assolve ai richiesti requisiti di economicità ed efficienza e garantisce comunque un puntuale e corretto servizio all'utenza;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il pronunciamento contrario alla soppressione dello sportello sito nel proprio territorio, espresso dal comune di Carpaneto Piacentino;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espresse dalla predetta amministrazione comunale, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari, quali canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Carpaneto Piacentino.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 5 unità, dislocate nei comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano, Fiorenzuola d'Arda e Rottofreno.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Piacenza, nonché della direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9349

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/365/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Pisa è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla S.E.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pisa, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quale la S.E.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Pisa, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Lari;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) gli abitanti serviti dallo sportello di Lari, suddivisi in dieci comuni, potrebbero agevolmente usufruire dei vicini sportelli di Ponsacco e di Cascina;

2) per razionalizzare ed agevolare l'accesso agli sportelli di riscossione, si propongono le conseguenti nuove aggregazioni per i comuni ubicati in una più favorevole posizione geografica rispetto ai rimanenti sportelli operativi dell'ambito;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari quali canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Lari.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 7 unità, dislocate nei comuni di Pisa, Cascina, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Volterra.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Pisa, nonché della direzione regionale delle entrate per la Toscana, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9350

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/366/95 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Pistoia è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla G.E.T. Pistoia S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pistoia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quale la G.E.T. Pistoia S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Pistoia, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Larciano;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Larciano serve 12.580 abitanti suddivisi dei due comuni di Larciano e Lamporecchio, ed effettua apertura al pubblico con orario ridotto

2) le caratteristiche socio-economiche e geografiche del territorio consentono, al fine di razionalizzare ed agevolare l'accesso dei contribuenti ai rimanenti punti di riscossione, di aggregare i predetti comuni di Larciano e Lamporecchio allo sportello di Quarrata e di aggregare i comuni attualmente serviti da quest'ultimo allo sportello di Pistoia;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione dello sportello in argomento, espressi dai comuni di Lamporecchio e Larciano;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa ritenuta oggettivamente antieconomica;

Considerato infatti che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilità di utilizzare uffici postali e sportelli bancari quali canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Larciano.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 5 unità, dislocate nei comuni di Pistoia, Montecatini Terme, Pescia, Quarrata e San Marcello Pistoiese.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Pistoia, nonché della direzione regionale delle entrate per la Toscana, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9351

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1496/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Potenza è stata rinnovata, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alla S.E.M. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Potenza, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota dell'8 agosto 1996, con la quale la S.E.M. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Potenza, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Avigliano, Baragiano, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Rionero in Vulture e Venosa;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i comuni di Avigliano, Baragiano e Genzano di Lucania, e relativi comuni aggregati, possono far capo al vicino sportello di Potenza;

2) il comune di Lagonegro, e relativi comuni aggregati, possono essere aggregati al vicino sportello di Lauria;

3) i comuni di Lavello, Rionero in Vulture e Venosa, e relativi comuni aggregati, possono far capo al vicino sportello di Melfi;

4) tali nuove aggregazioni sono in linea con la naturale attrazione socio-economica esercitata nelle rispettive zone territoriali dai comuni sedi dei rimanenti sportelli operativi dell'ambito, e non comportano disagi per i contribuenti interessati, anche alla luce della scarsa operatività degli sportelli di cui si propone la soppressione;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione dello sportello sito nel loro territorio, espressi dai comuni di Acerenza, Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Castelgrande, Castelsaraceno, Genzano di Lucania, Ginestra, Lagonegro, Latronico, Lavello, Maratea, Maschito, Montemilione, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Ruoti, San Fele, Trecchina;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione dei locali sportelli, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale, sia per la possibilità di utilizzo di uffici postali e sportelli bancari quali canali alternativi per il versamento dei tributi;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Avigliano, Baragiano, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Rionero in Vulture e Venosa.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 5 unità, dislocate nei comuni di Potenza, Lauria, Marsico Nuovo, Melfi e Senise.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Potenza, nonché della direzione regionale delle entrate per la Basilicata, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9352

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1499/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per

l'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia è stata rinnovata, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pavia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Viste le note del 30 luglio 1997 e 23 marzo 1998, con le quali la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a., con riferimento alla sopracitata richiesta dell'amministrazione, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di comuni di Castellarano, Novellara, Quattro Castella e Poviglio;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che la soppressione degli sportelli risponde a criteri di economicità di gestione e che la conseguente razionalizzazione delle aggregazioni dei comuni ai residui sportelli operativi tiene conto dell'omogeneità geografica e socioeconomica delle realtà interessate, non arreca eccessivi disagi ai contribuenti interessati ed è configurata in modo da sovrapporsi alle competenze territoriali degli uffici delle imposte e delle preture;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castellarano, Novellara, Quattro Castella e Poviglio.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 6 unità, dislocate nei comuni di Reggio Emilia, Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Reggio Emilia, nonché della direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9353

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6126/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Taranto è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla SO.GE.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Taranto, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 12 settembre 1996, con la quale la SO.GE.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Taranto, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Avetrana;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Avetrana serve il solo comune di Avetrana, per un totale di 8.442 abitanti, ed osserva orario ridotto con apertura infrasettimanale;

2) il comune di Avetrana è limitrofo al comune di Manduria - sede di sportello - dal quale dista appena 10 km., completamente pianeggianti, e che è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilità dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Avetrana.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 8 unità, dislocate nei comuni di Taranto, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Mottola, Sava e San Giorgio Jonico.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Taranto, nonché della direzione regionale delle entrate per la Puglia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9354

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6065/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Torino è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla GESAP S.p.a. (ora CON.RI.T. S.p.a.);

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Torino, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 29 agosto 1996, con la quale la CON.RI.T. S.p.a, in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Torino, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Montanaro;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) il comune di Montanaro è ubicato al centro di un ipotetico triangolo ai cui vertici, alquanto vicini ed agevolmente raggiungibili, vi sono gli sportelli CON.-RI.T. di Caluso, Volpiano e Chivasso, e che i contribuenti hanno comunque la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi in qualsiasi sportello dell'ambito;

2) l'attività dello sportello di Montanaro verrebbe trasferita allo sportello di Chivasso;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Montanaro.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 37 unità, dislocate nei comuni di Torino, Avigliana, Beinasco, Bussoleno, Caluso, Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Ceres, Chivasso, Ciriè, Chieri, Collegno, Cuorgnè, Grugliasco, Ivrea, Lanzo Torinese, Luserna San Giovanni, Moncalieri Nichelino, None, Orbassano, Perosa Argentina, Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Strambino, Susa, Venaria, Vigone e Volpiano.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Torino, nonché della direzione regionale delle entrate per il Piemonte, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9355

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6085/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Udine è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla S.F.E.T. S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Udine, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Viste la nota del 31 luglio 1996, con le quale la S.F.E.T. S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Udine, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Ampezzo, Paluzza, Pontebba e San Giovanni al Natisone;

Vista la successiva nota del 27 luglio 1998 con cui la S.F.E.T. ha ritenuto, dopo una più approfondita analisi della realtà socio-economica della zona interessata, opportuno soprassedere alla proposta di soppressione dello sportello di Pontebba, a rettifica di quanto richiesto con la sopra citata nota del 25 luglio 1996;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i tre sportelli distano pochi chilometri dai più vicini comuni «centri zona» della provincia — ove rimarrebbero operativi i rimanenti sportelli dell'ambito — i quali appaiono facilmente raggiungibili dai contribuenti interessati, e che, oltre ad essere sede degli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, rappresentano i naturali centri di attrazione, per numero di abitanti, dimensioni e strutture, per i comuni limitrofi;

2) gli stessi sportelli effettuano orario di apertura al pubblico a giorni ridotti,

3) nei tre comuni interessati dalla soppressione sono comunque presenti uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Ampezzo, Buttrio, Enemonzo, Forni di Sopra, Ligosullo, Paluzza, Ravascletto, San Giovanni al Natisone, Sauris, Socchieve, Sutrio e Treppo Carnico;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unità organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettiva-

mente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Ampezzo, Paluzza e San Giovanni al Natisone.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 12 unità, dislocate nei comuni di Udine, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Gemona del Friuli, Latisana, Palmanova, Pontebba, San Daniele del Friuli, Tarcento, Tolmezzo e Tavagnacco.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Udine, nonché della direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9356

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6113/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Varese è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cariplo-Esa.tri. Esazione Tributi S.p.a., denominazione successivamente mutata nell'attuale Esatri Esazione Tributi S.p.a.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Varese, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 31 luglio e 2 ottobre 1996, con le quali la Esatri S.p.a., in risposta alla richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Varese, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Cairate, Caronno Pertusella, Castellanza, Daverio, Malnatee Sesto Calende;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) i predetti sportelli sono situati a distanza esigua dai più vicini comuni della provincia, ove rimarrebbero situati i rimanenti sportelli dell'ambito, con conseguente disagio contenuto per i contribuenti delle zone interessati dalla soppressione;

2) alcuni sportelli effettuano orario di apertura bisettimanale (Cairate, Castellanza e Daverio) e tutti gli altri sportelli di cui si propone la soppressione, fatta

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6076/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Verbano-Cusio-Ossola è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Banca Popolare di Novara S.c.r.l.;

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quala la Banca Popolare di Novara S.c.r.l., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Santa Maria Maggiore;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) il predetto sportello, vista la particolare realtà socio economica, serve un numero molto esiguo di abitanti ed effettua un numero limitato di operazioni, stante anche il significativo utilizzo del servizio di c/c postali;

2) lo stesso sportello effettua orario ridotto con apertura al pubblico limitata a soli due giorni settimanali;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti i pronunciamenti contrati alla soppressione dello sportello sito nel loro territorio, espressi dai comuni di Druogno e Santa Maria Maggiore;

Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione del locale sportello, espresse dalla predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione dell'unità organizzativa ritenuta oggettivamente antieconomica, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso lo sportello in argomento, nonché della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;

Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento può essere accolta;

Decreta:

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Santa Maria Maggiore.

Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 3 unità, dislocate nei comuni di: Domodossola, Omegna e Verbania.

Sarà cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Verbano-Cusio-Ossola, nonché della direzione regionale delle entrate per il Piemonte, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9359

DECRETO 13 ottobre 1998.

Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/6107/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Verona è stata conferita, a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. (ora CARIVERONA Banca S.p.a.);

Visto il disciplinare speciale del 1° dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Verona, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito;

Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle società concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli — la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione sub-provinciale dell'ambito — che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale;

Vista la nota del 29 luglio 1996, con la quale la CARIVERONA Banca S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Verona, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Castelnuovo del Garda e Zevio, nonché il trasferimento a Lavagno dello sportello di Soave;

Vista la successiva nota del 9 giugno 1998 con la quale il predetto concessionario ha ritenuto opportuno aggiornare la sopracitata richiesta proponendo la chiusura degli sportelli, ad apertura bisettimanale, di Caprino Veronese e Zevio;

Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che:

1) lo sportello di Caprino Veronese — cui fanno capo n. 8 Comuni, per 19.230 abitanti serviti — dista pochi chilometri dai vicini sportelli di Garda e Bussolengo;

2) lo sportello di Zevio — cui fanno capo n. 3 Comuni, per 17.320 abitanti serviti — dista pochi chilometri dai vicini sportelli di Verona, Bovolone, San Bonifacio e San Giovanni Lupatoto;

3) il comprensorio attualmente gestito dai predetti sportelli di Zevio e Caprino Veronese è servito da numerosi sportelli bancari e postali;

4) i contributi possono servirsi indifferentemente dello sportello a loro più comodo, in relazione al luogo di residenza, in considerazione del fatto che per le operazioni di cassa è prevista la circolarità dei versamenti nell'ambito dell'intera concessione;

Ravvisata l'opportunità di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle località interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, è quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri testé enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalità alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui disloca-

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s n c

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang p risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I C A P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi.		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2).		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 5 3 1 9 8 *

L. 4.500